



A.F. J.A.

CL. 02-18-02/365/2016/X

14:27 21 Dic 16 A00100C 001872

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**MOZIONE N. 365***ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno*trattazione in Aula trattazione in Commissione **OGGETTO: Obbligo di esposizione sul parabrezza degli autoveicoli privati di una vetrofania per facilitare l'identificazione dell'alimentazione della classe di emissione.***Premesso che:*

- con la **Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43** "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" è stato contestualmente approvato lo **Stralcio di Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria** "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti", che al **punto 5.1** contiene i "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale".
- tale stralcio di piano si poneva "come obiettivo la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico anche mediante il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto e a tal fine considera strategico garantire, in via preventiva, la riduzione delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti, attraverso il controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996, ed il rilascio del "bollino blu" previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994, in quanto una regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli (compresi quelli provvisti di catalizzatore o sistemi di abbattimento equivalenti), conseguibile anche attraverso un controllo periodico "obbligatorio" delle emissioni, porta a minori consumi e contribuisce in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare"
- con **deliberazione di Giunta n. 8-2311 del 26 febbraio 2001** "Approvazione del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu (articolo 2 comma 1 lettera g) della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43) e della proposta di Protocollo di intesa fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione Piemonte e le Province Piemontesi", la Giunta regionale ha attuato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 43/2000 sopracitata per consentire l'attuazione, da parte delle Province, delle imprese e dei soggetti obbligati, sia dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della medesima sia delle disposizioni contenute nello Stralcio di Piano 5.1. Infatti, con tale deliberazione ha approvato il Disciplinare per l'effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il

rilascio del Bollino Blu, in cui sono stabiliti i compiti e gli obblighi delle imprese che svolgono tale attività.

- la **d.g.r. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006** "Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia" introduceva una serie di incentivi per l'acquisto o trasformazione dei veicoli più inquinanti nonché "la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti almeno nell'intero centro abitato, tenuto conto delle evidenti necessità di raccordo dell'articolazione degli orari e nel rispetto delle seguenti condizioni minime: - le categorie di veicoli sottoposti a limitazioni alla circolazione sono quelli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni";
- la **D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007** "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" si è stabilito che: "Al fine di rendere più immediate e semplici le procedure di controllo delle limitazioni alla circolazione di cui al presente provvedimento, si ritiene necessario attivare un sistema che consenta di assegnare a tutti i veicoli immatricolati in Piemonte, **una vetrofanìa con colore diverso per le diverse categorie di omologazione (EURO 0, EURO 1, ecc) e per i diversi tipi di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), in modo da consentire agli organi preposti una più agevole identificazione del tipo di alimentazione e di omologazione del veicolo.**
- Per l'attuazione di questa iniziativa, da avviarsi a partire dal 1° gennaio 2008, sarà proposto alle Province ed alle Associazioni di categoria l'estensione del Protocollo d'intesa già in vigore per il "bollino blu" affinché, in considerazione della competenza e della fattiva collaborazione, tale vetrofanìa sia rilasciata dalle officine autorizzate al controllo dei gas di scarico, in concomitanza con l'effettuazione del bollino blu.
- A partire dal 1° gennaio 2009, infatti, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone fisiche residenti in Piemonte, di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte, dovranno esporre sul parabrezza, accanto al bollino blu, la vetrofanìa che indica il tipo di omologazione e il carburante del veicolo medesimo.
- Con successivo atto normativo saranno stabilite le sanzioni per l'inosservanza della presente prescrizione".

Visto che:

- le caratteristiche emissive del parco circolante in Piemonte sono migliorate rispetto a quelle registrate nei primi anni di attuazione delle disposizioni inerenti al "bollino blu" in quanto, in ambito europeo, è stata adottata una politica di riduzione delle principali sostanze inquinanti prodotte dal settore trasporti (NOx, CO, HC e particolato) e, in ambito nazionale e regionale, è stato stimolato l'ammodernamento del parco veicolare, incentivando l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, sebbene, purtroppo, la fetta di mercato conquistata dalle

motorizzazioni a ciclo Diesel alimentate a gasolio - le più inquinanti per il particolato - hanno superato il 50%;

- pertanto la D.G.R. n.70-2479 del 27 luglio 2011 "Aggiornamento dello Stralcio di Piano 5.1 del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" e a parziale modifica della d.g.r. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, dispone che a partire dal 1° settembre 2011:
  - *"i veicoli con omologazione EURO 3 o successive possano circolare sul territorio regionale, purché abbiano superato il controllo delle emissioni effettuato durante la revisione periodica ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;*
  - *i veicoli con omologazione precedente all'EURO 3 possano circolare sul territorio regionale, purché abbiano superato il controllo delle emissioni - annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1998 e semestrale per gli immatricolati antecedentemente a tale data - attestato con il possesso del certificato di controllo, che deve essere custodito nel veicolo ed esibito all'autorità di polizia stradale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali"*

ciò di fatto, eliminando l'obbligo dell'apposizione del bollino blu e della rispettiva vetrofania;

*Considerato che:*

- la Regione Piemonte, visto il permanere, pur se in lento miglioramento, degli sforamenti dei livelli di particolato (PM10) oltre i 50 ug/m<sup>3</sup>, in numero superiore a 35 volte l'anno nelle principali città, ha varato la misura del "semaforo antismog", recante norme che consentono ai comuni di limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli in base alla loro classificazione europea emissiva, al superamento di determinati livelli:
- in caso di superamento per più di 7 giorni dei limiti di 50 ug/m<sup>3</sup> di pm10, blocco diesel euro 3;
- in caso di superamento per più di 3 giorni dei limiti di 100 ug/m<sup>3</sup> di pm10, blocco diesel euro 4;
- in caso di superamento per più di 3 giorni dei limiti di 150 ug/m<sup>3</sup> di pm10, blocco tutti veicoli diesel;
- in caso di superamento per più di 3 giorni dei limiti di 180 ug/m<sup>3</sup> di pm10, blocco tutti veicoli;
- la D.G.R. n.70-2479 del 27 luglio 2011 ha tolto l'obbligo di esporre il bollino blu e la relativa vetrofania, elemento utile alla riconoscibilità del veicolo oggetto di limitazione alla circolazione, costringendo le forze dell'ordine a ricorrere alla lettura della targa, da cui risalirebbero all'anno di immatricolazione e, quindi, ad un'ipotesi di classe di inquinamento;
- l'introduzione di un obbligo all'esposizione di una vetrofania che indichi, come fino al 2011, la classe di inquinamento rispettata e la tipologia di motorizzazione e/o alimentazione non implica costi elevati e garantirebbe al contempo una facile identificazione della categoria emissiva del veicolo durante i periodi di blocco della circolazione dovuti allo sfioramento dei parametri dettati dal "semaforo antismog";

***Il Consiglio Regionale impegna la Giunta***

Affinché venga deliberato l'obbligo di esporre sul parabrezza degli autoveicoli privati, immatricolate in Piemonte o di proprietà di residenti in Piemonte, una vetrofania indicante l'alimentazione del veicolo e la classe di standard emissiva europea dello stesso, al fine di facilitarne l'identificazione da parte delle forze dell'ordine in caso di controlli del rispetto delle ordinanze comunali di divieto di circolazione rispondenti al protocollo regionale del "semaforo antismog".

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)